



## COMUNE DI CUGGIONO

Città metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

### INFORMAZIONI PER SEPARAZIONE O DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Art. 12 d.l. 132 del 12 settembre 2014, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, *“Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile”*.

I coniugi possono concludere, anche con l'assistenza di un avvocato, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi oppure del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio:

- 1) UN ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE
- 2) SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- 3) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Le disposizioni di cui all'art. 12 **non trovano applicazione** in presenza di:

- figli minori (*figli comuni dei coniugi richiedenti*)
- figli maggiorenni incapaci
- figli portatori di *handicap* grave (art. 3, comma 3, l. 104/1992)
- figli economicamente non autosufficienti

Il comma terzo dell'articolo 12 vieta espressamente di inserire nell'accordo:

- patti di trasferimento patrimoniale
- previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione *una tantum*), in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)

NON RIENTRA NEL DIVIETO della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (ad es. assegno di mantenimento o divorzile). L'Ufficiale di Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa ma si limiterà a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.

Gli sposi all'atto della richiesta di cui all'art. 12 sopracitato devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 445/2000) col seguente contenuto:

- non essere parti in giudizio pendente, concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi

- (se si richiede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorre indicare la data di separazione che è quella in cui i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, desumibile dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice. Dal 26 maggio 2015, entrata in vigore della legge 55/2015 sul c.d. “*divorzio breve*” devono essere trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale e 12 da quella giudiziale)
- di non essere genitori di figli minori
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, l. 104/1992
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale

L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo l’acquisizione dei documenti necessari all’istruttoria, invita le parti a comparire nella data concordata, al fine di ricevere la dichiarazione di accordo, che viene immediatamente redatta e sottoscritta congiuntamente dagli interessati.

Successivamente l’Ufficiale dello Stato Civile invita i dichiaranti a comparire di fronte a sé (non prima di 30 giorni) per la CONFERMA dell’accordo (ai fini degli adempimenti successivi). **La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.**

Al momento della conclusione dell’accordo i dichiaranti devono versare un diritto fisso di € 16.00 (art. 11bis, tabella b, l. 604/1962).